



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA
ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO RACCOLTA

ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Richiamati i disposti:

- della Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991;
- della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983;
- della Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975;
- del Decreto legislativo di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 23 aprile 1986;
- dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali del 12 novembre 1986;
- dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990;
- del Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987;
- del Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 ottobre 1987;
- della Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e il suo Regolamento di applicazione del 10 settembre 1971;
- della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- e ogni altra norma in materia applicabile;

il Comune di Mezzovico-Vira dispone quanto segue.

INDICE

INTRODUZIONE:	Base legale	
CAPITOLO I:	Norme generali	pagina 2
Art. 1	Concetto	
Art. 2	Modo di raccolta	
Art. 3	Obbligo di consegna	
Art. 4	Esclusione	
Art. 5	Estensione territoriale	pagina 3
CAPITOLO II:	Genere dei rifiuti e modo di raccolta ordinaria	
A. RIFIUTI DOMESTICI		
Art. 6	Definizione	
Art. 7	Modalità di consegna	pagina 4
Art. 8	Contenitori	
Art. 9	Giorni e orari di raccolta	pagina 5
B. RIFIUTI INGOMBRANTI/RICICLABILI e SPECIALI		
Art. 10	Modalità di raccolta	
Art. 11	Ingombranti	
Art. 12	Rifiuti riciclabili	pagina 6
Art. 13	Vetro	
Art. 14	Oli	pagina 7
Art. 15	Batterie	pagina 8
Art. 16	Alluminio	
Art. 17	Carta e cartone	
Art. 18	Scarti vegetali	pagina 9
Art. 19	Metalli	
Art. 20	Giorni e orari di raccolta	pagina 10
Art. 21	Rifiuti speciali e diversi	
Art. 22	Modalità di consegna	pagina 11
CAPITOLO III:	Disposizioni particolari	pagina 12
Art. 23	Recipienti stradali	
Art. 24	Divieti	
Art. 25	Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali	pagina 13
Art. 26	Sospensione del servizio	
CAPITOLO IV:	Tariffe	
Art. 27	Tasse	
CAPITOLO V:	Penalità e ricorsi	pagina 14
Art. 28	Multa	
CAPITOLO VI:	Disposizioni finali	pagina 15
Art. 29	Abrogazione	
Art. 30	Entrata in vigore	

CAPITOLO I: NORME GENERALI

Art.1

Concetto

Il Comune organizza sul proprio territorio giurisdizionale, in appalto, tramite il "Consorzio raccolta ed eliminazione rifiuti di Rivera e dintorni", il servizio raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche; in proprio, la raccolta separata dei rifiuti ingombranti, riciclabili e speciali.

Art.2

Modo di raccolta

La raccolta avviene lungo le strade pubbliche o in appositi contenitori ubicati nei quartieri del Comune secondo le disposizioni speciali emanate dal Municipio.

Art.3

Obbligo di consegna

La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutti coloro che ne producono.

Art.4

Esclusione

Sono esclusi dalla raccolta i rifiuti speciali e diversi di cui all'art. 22 del presente Regolamento e ogni altro che non rientri nelle categorie sotto elencate. Questi rifiuti dovranno venire eliminati a cura e spese di chi li produce, conformemente alla legislazione e alle disposizioni in materia.

Art.5

Estensione territoriale

1. Il servizio viene svolto entro il comprensorio e secondo gli itinerari stabiliti dal Municipio.
2. Quando, in funzione delle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo.
3. Il Municipio può, eccezionalmente, estendere il servizio lungo strade private in particolare quando siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo.

CAPITOLO II: GENERE DEI RIFIUTI E MODO DI RACCOLTA ORDINARIA

A. RIFIUTI DOMESTICI

Art.6

Definizione

1. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche e dai negozi, esercizi pubblici, uffici, studi professionali, artigianati e industrie, e in genere da tutte le attività a carattere commerciale, ad esse parificate (economia domestica) sia per qualità che per quantità.
2. Sono ammessi alla raccolta solo i rifiuti che possono essere immessi negli imballaggi ufficiali.

3. Sono esclusi dalla raccolta ordinaria tutti i materiali la cui evacuazione è prevista nell'ambito della raccolta dei rifiuti ingombranti, i rifiuti riciclabili, e quelli speciali e diversi di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

Art.7

Modalità di consegna

1. I rifiuti devono essere consegnati in recipienti persi (sacchi) di carta o plastica aventi la capacità da 35 a 110 litri.
2. Sono ammessi esclusivamente i sacchi di tipo ufficiale, recanti l'apposita scritta che li qualifica come sacchi per rifiuti.
3. I sacchi devono essere depositati ben chiusi e in modo ordinato, nell'apposito contenitore.
4. Rifiuti non consegnati in modo conforme alle modalità sopra descritte non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'Art. 28 del presente Regolamento.
5. Il Municipio ha la facoltà di apportare, in ogni tempo, eventuali modifiche, secondo l'opportunità o le necessità, alle prescrizioni riguardanti la consegna dei rifiuti.

Art.8

Contenitori

1. Per grandi stabili d'abitazione, alberghi, ecc., è ammesso l'uso di contenitori da 800 litri.
2. L'uso di questi recipienti, soggetto ad approvazione del Municipio, può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio.
3. L'impiego dei contenitori non esime dell'obbligo di depositare i rifiuti ivi contenuti nei sacchi ufficiali.

4. I detentori sono comunque tenuti a esporre i contenitori senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare pulizia degli stessi. Il Municipio può emanare disposizioni particolari circa l'ubicazione dei contenitori.

Art.9

Giorni e orari di raccolta

1. I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono resi noti con Ordinanza municipale.
2. I contenitori privati devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno di raccolta, ma comunque non prima delle ore 22.00.

B. RIFIUTI INGOMBRANTI/RICICLABILI e SPECIALI

Art.10

Il Comune organizza in proprio la raccolta dei rifiuti ingombranti riciclabili e speciali nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti, degli scarti vegetali e piazza di compostaggio, le cui modalità di funzionamento sono rese note mediante Ordinanza municipale.

Art.11

Ingombranti

1. Sono accettati come rifiuti ingombranti i rifiuti delle economie domestiche che, a causa della forma e delle dimensioni, non possono essere introdotti nei sacchi che il Comune prescrive per la raccolta dei rifiuti domestici,

come vecchi mobili, grandi imballaggi di cartone che non possono essere raccolti con la carta, elettrodomestici, ferramenta di grosse dimensioni, ecc.

2. I rifiuti ingombranti debbono essere consegnati nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti nei giorni e orari stabiliti.
3. Essi non devono oltrepassare il peso singolo di Kg. 80, le dimensioni di cm 180 x 100 x 50 e devono poter essere facilmente caricati a mano e trasportati.
4. I rifiuti derivanti da una ristrutturazione di immobili non sono considerati ingombranti.

Art.12

Rifiuti riciclabili

Il Comune organizza la raccolta separata dei rifiuti speciali e dei materiali che possono essere riutilizzabili.

Art.13

Vetro

1. Il Municipio procede alla posa -oltre che nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti- nei diversi quartieri e frazioni del Comune di appositi contenitori destinati alla raccolta del vetro perso.

2. La raccolta di bottiglie, fiaschi non impagliati, flaconi, vasi vuoti e risciacquati avviene senza separazione per colore del vetro.
3. Devono essere tolti tutti i corpi estranei quali capsule, turaccioli, paglia, plastica, ecc..
4. Sono esclusi dalla raccolta le lampadine di ogni tipo, i tubi per l'illuminazione al neon, i vetri di finestre, gli specchi, i lampadari, vetri in generale, parabrezzi e fari di vetture.

Art. 14

Oli

1. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta degli oli, nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti.
2. I contenitori sono dotati di due recipienti per la raccolta separata di:
 - oli minerali (oli lubrificanti e da motore);
 - oli vegetali (oli e grassi da cucina).
3. E' vietato mescolare i due tipi di olio.

Art. 15
Batterie

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta delle batterie di qualsiasi tipo come carbone-zinco, alcaline-manganese e mercurio, ecc.

Art. 16
Alluminio

Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori destinati alla raccolta di oggetti in alluminio, come lattine, pentole e padelle, recipienti di cibi precotti, risciacquati, ecc.

Art. 17
Carta e cartone

1. Il servizio comprende la raccolta nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti di tutto il materiale cartaceo proveniente dalle economie domestiche, dai negozi, dagli uffici, dal commercio, dall'artigianato e dall'industria.

2. Il materiale dev'essere consegnato in recipienti persi di cartone o in pacchi, solidamente legati, nelle apposite benne.

Art. 18

Scarti vegetali

1. Il servizio comprende la raccolta, mediante consegna da fare dal singolo interessato al Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti e piazza di compostaggio degli scarti vegetali provenienti da orti e da giardini.
2. E' ammesso alla raccolta solo tutto ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto, i piccoli rami.

Art. 19

Metalli

Tutti i metalli, ad eccezione dell'alluminio, devono essere consegnati con la raccolta dei rifiuti ingombranti di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 20

Giorni e orari di raccolta

Il Municipio potrà regolare o modificare con ordinanza i punti, la frequenza, gli orari e le altre modalità di raccolta di ogni singolo genere di materiale.

Art. 21

Rifiuti speciali e diversi

Sono qui elencati tutti i liquidi e solidi che per le loro caratteristiche sono esclusi dalle raccolte ordinarie e precedentemente trattate:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di oli e grassi, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- e) i liquidi e i fanghi d'ogni genere;
- f) le gomme e gli pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- i) i residui di bagni di sviluppo fotografico;
- k) le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo;
- l) le emulsioni bituminose;
- m) le pelli, budella, sangue e in genere tutti i residui di macellazione;
- n) le carcasse di animali;

- o) ogni genere di rifiuti infetti, residui patologici;
- p) i pesticidi, insetticidi, diserbanti;
- q) le lampade al mercurio o al neon;
- r) le batterie di motociclette, di autovetture e autoveicoli in genere;
- s) i medicinali scaduti;
- t) tutti i materiali ingombranti che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 10;
- u) i materiali di scavo e di demolizione;
- v) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti;
- z) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli art. 6 - 19 che precedono.

Art.22

Modalità di consegna

1. Le industrie, gli artigiani, i rivenditori e tutti gli altri aventi causa devono procedere direttamente alla consegna dei rifiuti speciali secondo le direttive emanate dal Dipartimento Cantonale del Territorio Sezione protezione acque ed aria.
2. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.
3. I medici, i dentisti, il personale paramedico, le case di cura, devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
4. Le autorimesse ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autovetture, delle gomme e degli pneumatici usati.
5. I ristoranti, le mense aziendali, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e dei grassi commestibili esausti provenienti dalla cucina, da consegnare al Centro comunale di raccolta separata dei rifiuti.

6. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnati al Macello comunale di Lugano.
7. I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche devono essere consegnati nel Centro Comunale di raccolta separata dei rifiuti, negli orari stabiliti in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale e comunque l'indicazione del prodotto contenuto.

CAPITOLO III:DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 23

Recipienti stradali

Il Comune provvede alla posa e alla vuotatura di recipienti per rifiuti nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi, Detti recipienti servono unicamente ai passanti. E' vietato a privati, negozianti, ecc. depositare negli stessi spazzatura, rifiuti domestici o d' altro genere.

Art. 24

Divieti

Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti e detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli e macchinari, sui terreni pubblici e privati è vietato.

E' pure vietato immettere nelle canalizzazioni di fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli di inquinamento per le acque del sottosuolo.

Art.25

Bruciatura di rifiuti e scarti vegetali

1. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata.
2. E' pure vietata l'installazione di impianti di incenerimento degli stessi.
3. Per esigenze di natura sanitaria, ecologica e agricola, possono essere concesse eccezioni al divieto di cui al cpv 1. In questi casi dev'essere chiesta l'autorizzazione preventiva al Dipartimento, che decide sentito l'ayviso del comune e degli altri Servizi cantonali interessati.

Art.26

Sospensione del servizio

Il servizio di raccolta può venire sospeso in caso di eventi di forza maggiore. I turni così soppressi di regola saranno recuperati.

CAPITOLO IV: TARIFFE

Art.27

Tasse

1. Il Municipio preleva le seguenti tasse di raccolta e eliminazione dei rifiuti:

<u>Categoria A</u> (domiciliati, dimoranti, soggiornanti)	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
persone sole	25.--	50.--
economie domestiche	100.--	200.--
residenze secondarie	175.--	350.--

sono esclusi dal pagamento della tassa i domiciliati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI/IPG.

Categoria B (negozi, esercizi pubblici, studi professionali,
commerci) viene applicata in base alla superficie
utile lorda

	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
fino a 150 mq	300.--	600.--
151 a 300 mq	600.--	1'200.--
ogni 100 mq in più	150.--	300.--

Categoria C

industrie, tassa base compresi fino a 2 contenitori	1'000.--	2'000.--
per ogni contenitore supplementare	1'000.--	2'000.--

Il Municipio può adeguare le tariffe qualora vi sia una manifesta sproporzione della tassa rispetto al costo effettivo causato.

2. La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 LEF.

CAPITOLO V.: PENALITA' E RICORSI

Art.28

Multa

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento, e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di fr. 10'000.--, a norma degli articoli 134 del Regolamento Comunale del 23 ottobre 1989 e 145 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

CAPITOLO VI. : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento servizio raccolta ed eliminazione rifiuti e detriti del 21.12.1971 e ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Art. 30

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1993 previa approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio comunale di MEZZOVICO-VIRA il 14.12.1992 con risoluzione No 0016/92

Il presidente: Moreno SCOGLIO

Il segretario: Antonio BRIANZA

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 23.06.93 con risoluzione No. 157-RE-2339
